



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

**Circolare 24 dicembre 2014, n. 71299**

**Informazioni utili all'attuazione degli interventi di cui al decreto interministeriale 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. Adeguamento ai regolamenti di esenzione (UE) n. 651/2014 e n. 702/2014.**

*Alle imprese interessate*

*Alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.*

*Alle banche e agli intermediari finanziari  
interessati*

*All'ABI – Associazione bancaria italiana*

*All'Assilea – Associazione italiana leasing*

## **1. PREMESSA**

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014 (nel prosieguo “decreto”), sono stati stabiliti i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, nonché disciplinate le modalità di concessione ed erogazione dei contributi e il raccordo con i finanziamenti previsti dallo stesso art. 2.

Il decreto prevede che le agevolazioni siano concesse in conformità ai regolamenti comunitari di esenzione, segnatamente il regolamento (CE) n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria, cosiddetto GBER), il regolamento (CE) n. 1857/2006 (piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli), il regolamento (CE) n. 736/2008 (piccole e medie imprese



attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca), nonché alle successive modifiche e integrazioni dei medesimi regolamenti.

Con l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 dei nuovi regolamenti comunitari di esenzione (UE) n. 651/2014 (nuovo GBER) e n. 702/2014 (settori agricolo e forestale e zone rurali), è necessario adeguare le disposizioni operative che regolano la concessione delle agevolazioni alle nuove disposizioni introdotte dai predetti regolamenti.

Con la presente circolare, emanata ai sensi dell'art. 14 del decreto, sono fornite pertanto le istruzioni utili per l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle sopra indicate nuove disposizioni. Con successiva circolare saranno esplicitate le modifiche introdotte dal regolamento comunitario che sostituirà il citato regolamento n. 736/2008, concernente le piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, in corso di approvazione. Considerato che agli investimenti delle piccole e medie imprese in tale settore dovranno necessariamente applicarsi le limitazioni e le condizioni che saranno previste nel nuovo regolamento, è sospesa la presentazione di domande di finanziamento e contributo relative a investimenti nel settore della pesca, in attesa dell'adozione del predetto nuovo regolamento e del successivo perfezionamento dell'iter di comunicazione di esenzione alla Commissione.

Ai fini dell'adeguamento dianzi menzionato, considerate le disposizioni novative introdotte dai citati regolamenti n. 651 e n. 702 del 2014 rispetto alla previgente disciplina degli aiuti in esenzione, quanto disposto dal decreto e dalle successive circolari 10 febbraio 2014, n. 4567, e 26 marzo 2014, n. 10677, continua ad applicarsi alle agevolazioni in argomento anche successivamente al 31 dicembre 2014 con le integrazioni e specificazioni di seguito indicate. Nell'occasione, si provvede altresì a integrare la circolare 10 febbraio 2014, n. 4567, con ulteriori disposizioni necessarie per la migliore attuazione degli interventi.

## **2. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE 10 FEBBRAIO 2014, N. 4567**

### **2.1 MODIFICA DEI RIFERIMENTI AI REGOLAMENTI DI ESENZIONE**

Alla premessa della circolare 10 febbraio 2014, n. 4567 (nel prosieguo circolare n. 4567/2014) sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'alinea del paragrafo relativo alle definizioni adottate dal decreto 27 novembre 2013, dopo le parole "decreto 27 novembre 2013" sono aggiunte le seguenti " , aggiornate a seguito dell'adozione di nuovi regolamenti di esenzione";
- le lettere *b*) e *c*) delle definizioni sono sostituite dalle seguenti:
  - b*) "regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni;
  - c*) "regolamento 702/2014": il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei



settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006”.

## 2.2 PROGRAMMI AMMISSIBILI

Dopo il punto 5 della circolare n. 4567/2014 è inserito il seguente:

“5-BIS. PROGRAMMI AMMISSIBILI. 5-bis.1 Il regolamento (UE) n. 651/2014 (nuovo GBER) non modifica sostanzialmente la definizione dei programmi ammissibili data dal precedente regolamento. Al fine di utilizzare la medesima terminologia del nuovo GBER, si precisa, con riferimento a quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lettere a) e c), del decreto, che:

- per creazione di una nuova unità produttiva, s’intende “installazione di un nuovo stabilimento”;
- per ampliamento di una unità produttiva esistente, si intende “ampliamento di uno stabilimento esistente”;
- per diversificazione della produzione di uno stabilimento, si intende “diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi”;
- per cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente, si intende “trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente”;
- per acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l’unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente, si intende “acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,
  - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente,
  - l’operazione avviene a condizioni di mercato”.

## 2.3 DOMANDA DI AGEVOLAZIONE DA PARTE DI IMPRESA ESTERA

Dopo il punto 2.3 della circolare n. 4567/2014 è inserito il seguente:

“2.3-bis. Le imprese estere, con sede in uno Stato Membro e che non hanno una sede operativa in Italia, possono presentare domanda di agevolazione. In tal caso, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento, l’impresa estera dovrà altresì attestare l’avvenuta attivazione all’interno del territorio nazionale della sede operativa presso la quale ha realizzato l’investimento e la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento”.

## 2.4 INTENSITÀ DELL’AIUTO

Al punto 5.2 della circolare n. 4567/2014 il primo periodo è sostituito dal seguente:

“Le agevolazioni sono concesse previa verifica del rispetto dell’intensità di aiuto massima, calcolata in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), nei limiti e alle condizioni previsti dall’articolo



17 del *regolamento GBER* ovvero, per le imprese agricole, dagli articoli 14 e 17 del *regolamento 702/2014*".

## 2.5 AVVIO DEGLI INVESTIMENTI

Il punto 6.3 della circolare n. 4567/2014 è sostituito dal seguente:

“6.3 Secondo quanto previsto al comma 3 dell’articolo 5 del *decreto*, gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso al contributo, fatti salvi gli investimenti relativi al settore agricolo, di cui al *regolamento 702/2014*, che possono essere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti. Per avvio dell’investimento s’intende “la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per ‘avvio dei lavori’ si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito”, secondo la definizione di cui all’art. 2, numero 23), del *regolamento GBER* e l’analoga definizione di cui all’art. 2, numero 25), del *regolamento 702/2014* relativo ai settori agricolo e forestale”.

## 2.6 MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il punto 7.4 della circolare n. 4567/2014 è sostituito dal seguente:

“7.4 Le richieste di erogazione devono essere compilate esclusivamente in formato digitale, utilizzando la procedura informatica di seguito dettagliata. L’impresa beneficiaria, dopo la ricezione del decreto di concessione, deve compilare la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e i relativi allegati, in formato digitale, e deve inoltrarli al *Ministero* esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, inserendo le credenziali che vengono trasmesse via PEC dal *Ministero* all’indirizzo PEC dell’impresa. Contestualmente, dal *Ministero* è trasmessa, all’indirizzo e-mail del “referente da contattare per eventuali comunicazioni” indicato nel modulo di domanda, una comunicazione informativa circa l’avvenuto invio delle suddette credenziali. L’URL (indirizzo internet) a cui collegarsi per effettuare l’accesso alla piattaforma è il seguente: <https://benistrumentali.incentivialeimprese.gov.it/Imprese>. La procedura operativa per effettuare la richiesta è descritta nella “Guida alla trasmissione della richiesta di erogazione della prima quota di contributo”, disponibile nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internet [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it). Con riferimento alle richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima saranno rese disponibili, nella predetta sezione dedicata del sito internet del *Ministero*, le modalità di inserimento in piattaforma della documentazione necessaria”.

Al punto 7.6 della circolare n. 4567/2014 dopo le parole “da un revisore legale iscritto al relativo registro” sono aggiunte le seguenti “o da un professionista iscritto all’albo dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”.



## 2.7 DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE

Al punto 8.1 della circolare n. 4567/2014 dopo le parole “da un revisore legale iscritto al relativo registro” sono aggiunte le seguenti “o da un professionista iscritto all’albo dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”.

Il punto 8.2 della circolare n. 4567/2014 è sostituito dal seguente:

“8.2 La richiesta di erogazione della prima quota di contributo, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 3, deve essere presentata secondo le modalità indicate nel punto 7.4 e corredata delle dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori, utilizzando lo schema di cui all’allegato n. 4, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestanti, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica. Le predette dichiarazioni liberatorie, complete del documento di identità dei soggetti sottoscrittori, dovranno essere accorpate in un unico file, in formato pdf, e trasmesse unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal soggetto firmatario della richiesta di erogazione (titolare, legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa beneficiaria), attestante che le dichiarazioni allegate al modello stesso sono copia conforme agli originali prodotti dai rispettivi firmatari, in possesso del dichiarante e resi disponibili, in originale, presso l’azienda. Nel caso di investimento realizzato con il ricorso alla locazione finanziaria, alla richiesta di erogazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori”.

## 2.8 RINUNCIA ALLE AGEVOLAZIONI

Dopo il punto 7.7 della circolare n. 4567/2014 è inserito il seguente:

“7.7-bis. L’impresa ha facoltà di rinunciare al contributo dandone opportuna comunicazione, con modalità differenti a seconda della fase del procedimento agevolativo in cui avviene la rinuncia. In particolare, nel caso in cui il provvedimento di concessione del contributo non sia stato ancora emanato, l’impresa dovrà comunicare la rinuncia a mezzo PEC, esclusivamente alla banca/intermediario finanziario; quest’ultima provvederà a darne opportuna comunicazione al *Ministero*. Qualora il *Ministero* abbia già provveduto ad emanare il provvedimento di concessione del contributo, la comunicazione di rinuncia, firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa beneficiaria dovrà essere inoltrata, a mezzo PEC, alla banca/intermediario finanziario e contestualmente al *Ministero*, che provvederà ad adottare il provvedimento di revoca del contributo”.

## 2.9 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il punto 10.1 della circolare n. 4567/2014 è sostituito dal seguente:

“10.1 Con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 dei nuovi regolamenti comunitari di esenzione la procedura transitoria per la concessione delle agevolazioni prevede che le domande deliberate dagli Istituti bancari entro il 31 dicembre 2014 e non ancora trasmesse al *Ministero* entro tale termine, siano integrate con la dichiarazione di impegno dell’impresa all’osservanza delle disposizioni



contenute nei nuovi regolamenti comunitari, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 6-bis alla presente circolare.

Con successiva circolare saranno esplicitate le modifiche introdotte dal regolamento comunitario che sostituirà il regolamento (CE) n. 736/2008, concernente le piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, in corso di approvazione. Considerato che agli investimenti delle piccole e medie imprese in tale settore dovranno necessariamente applicarsi le limitazioni e le condizioni che saranno previste nel nuovo regolamento, è sospesa la presentazione di domande di finanziamento e contributo relative a investimenti nel settore della pesca, in attesa dell'adozione del predetto nuovo regolamento e del successivo perfezionamento dell'iter di comunicazione di esenzione alla Commissione”.

### **3. DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI**

3.1 Le modifiche e integrazioni di cui al punto 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015. In allegato si provvede a ripubblicare la circolare n. 4567/2014, come integrata e modificata dalla presente circolare, con i relativi allegati, anch'essi adeguati per effetto delle predette modifiche e integrazioni. I moduli e gli schemi di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6-bis, disponibili nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internet [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), dovranno essere utilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2015.

### **ALLEGATI**

- Testo aggiornato della circolare 10 febbraio 2014, n. 4567
- Allegato 1 - Modulo di domanda compilabile - Release 2.0
- Allegato 2 - Modulo per la dichiarazione di ultimazione dell'investimento
- Allegato 3 - Modulo per la richiesta di erogazione della prima quota di contributo
- Allegato 4 - Schema di dichiarazione liberatoria del fornitore
- Allegato 5 - Modulo per la richiesta di erogazione delle quote di contributo successive alla prima
- Allegato 6 - Elenco degli oneri informativi
- Allegato 6-bis - Atto di impegno
- *Appendice* - Modalità tecniche di calcolo del contributo

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

*Firmato Sappino*

DIV. V / AM